



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI
ESTERNI A CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Camera Arbitrale di Milano srl in data 25/03/2019

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, presupposti, limiti, modalità per il conferimento, da parte di *Camera Arbitrale*, di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, esterni a *Camera Arbitrale* quando non sia possibile far fronte alle esigenze di carattere non ordinario della suddetta *Camera Arbitrale* con il personale in servizio.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno la finalità di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica per incarichi esterni e di assicurare trasparenza ed imparzialità nelle procedure di affidamento.

Il presente Regolamento si applica al conferimento di incarichi a persone fisiche, singole o associate, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. ovvero prestazioni di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, non a carattere subordinato. Il presente regolamento non si applica agli incarichi al di sotto di € 2.000,00 per i quali, per motivi di economicità, sarà possibile procedere con affidamento diretto.



Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono.

1. **Incarichi di collaborazione**: s'intendono gli incarichi attraverso i quali il collaboratore si obbliga a compiere un'opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, impegnandosi a conseguire un risultato connesso alle proprie personali capacità lavorative.
2. **Incarichi di studio**: s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nello svolgimento, nell'interesse di *Camera Arbitrale*, di una singola attività di studio, approfondimento e raffronto.
3. **Incarichi di ricerca**: s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nella singola raccolta organica di materiale che consenta a *Camera Arbitrale* di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali.
4. **Incarichi di consulenza**: s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti, attraverso i quali *Camera Arbitrale* intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare la propria azione.

Art. 3 Esclusioni

Fermi restando gli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 recante il *Riordino della disciplina*



riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio di *Camera Arbitrale* nonché per la partecipazione a procedure di conciliazione o arbitrati; gli incarichi la cui procedura di affidamento è disciplinata da specifiche normative di settore (quali, a mero titolo esemplificativo, gli incarichi disciplinati dall'art. 91 D. Lgs. 163/2006);
- b) gli incarichi per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata ma un mero rimborso delle spese (quali, a mero titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore);
- c) ogni altro incarico avente ad oggetto adempimenti obbligatori derivanti da fonti normative, qualora non vi siano competenze interne a *Camera Arbitrale*.

Articolo 4

Presupposti per il conferimento dell'incarico

Tutti gli incarichi citati nel presente Regolamento possono essere legittimamente conferiti da *Camera Arbitrale* esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti da intendersi cumulativi:

- a) l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di *Camera Arbitrale*;
- b) *Camera Arbitrale* deve avere preliminarmente accertato, mediante attività di ricognizione, l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere



- sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;
- d) la prestazione deve essere altamente qualificata, con l'avvertenza che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali nonché a supporto dell'attività didattica di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento;
- e) in relazione all'oggetto dell'incarico, devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Articolo 5

Limiti al conferimento dell'incarico

Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel pieno rispetto dei limiti che seguono:

- a) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni di incompatibilità ed inconferibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
- b) non possono essere conferiti incarichi a soggetti full time alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge;



- c) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- d) possono essere conferiti incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza solo nei casi espressamente consentiti dalla legge;
- e) non possono essere conferiti incarichi a soggetti organizzati in forma d'impresa per la prestazione di servizi;
- f) possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- g) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nell'integrale rispetto dei limiti di spesa previsti da *Camera Arbitrale* e dalle disposizioni in materia di finanza pubblica;
- h) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nel rispetto dei limiti di trattamento economico individuale previsti dalle vigenti normative;
- i) non possono essere conferiti incarichi a coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una PA o abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Articolo 6

Procedure comparative di affidamento degli incarichi esterni

Camera Arbitrale procede all'individuazione dei soggetti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso l'espletamento di procedure comparative di selezione adeguatamente pubblicizzate.

In presenza dei presupposti di cui all'articolo che precede, il Direttore Generale autorizza la pubblicazione dell'Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico, che viene contestualmente approvato.

L'avviso è pubblicato sul sito di *Camera Arbitrale* e, fruendo di tutti i mezzi idonei a garantire la conoscenza da parte di terzi e che meglio rispondano alla raccolta di candidature in linea per almeno 10 giorni (di calendario) prima della scadenza dello stesso.

L'avviso pubblico di selezione contiene i seguenti elementi:

- a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti di carattere professionale e morale richiesti per lo svolgimento

Camera Arbitrale di Milano s.r.l.
Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Sede Legale: Via Meravigli 9/b – 20123 Milano
Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
CF e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi 97425550155
REA MI-1798576
P.IVA 05121020969
Tel: +39 02 85154536 / 4444
camera.arbitrale@mi.camcom.it



della prestazione oggetto dell'incarico;

- c) la richiesta di attestazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità;
- d) la richiesta di attestazione di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- e) la richiesta di attestazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una PA e di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- f) la durata dell'incarico;
- g) ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito, il luogo ove dovrà essere svolta la prestazione, le modalità di svolgimento della prestazione e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
- h) il compenso massimo da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
- i) ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;
- j) le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i *curricula* e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico;
- k) i criteri di selezione con particolare riferimento alla costituzione di una commissione ad hoc per ciascuna selezione, formata dai soggetti interessati e competenti in materia;



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

- l) il termine previsto per la conclusione della procedura di affidamento;
- m) l'avviso che il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale di *Camera Arbitrale*;
- n) l'avviso che saranno altresì pubblicati tutti gli ulteriori dati relativi all'incarico e all'incaricato espressamente previsti da disposizioni normative o in conformità alle linee guida provenienti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- o) l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo.

Articolo 7

Individuazione del soggetto esterno

Camera Arbitrale procede all'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso la valutazione dei *curricula*, dell'eventuale colloquio e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico.

La valutazione comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) qualifiche professionali in relazione allo specifico oggetto dell'incarico;
- b) precedenti esperienze professionali maturate nel settore di riferimento e grado di

Camera Arbitrale di Milano s.r.l.
Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Sede Legale: Via Meravigli 9/b – 20123 Milano
Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
CF e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi 97425550155
REA MI-1798576
P.IVA 05121020969
Tel: +39 02 85154536 / 4444
camera.arbitrale@mi.camcom.it



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

- conoscenza del settore;
- c) eventuali ulteriori elementi contenuti nella documentazione prodotta, ove richiesta in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d) eventuale previsione di una riduzione dei tempi di realizzazione dell'incarico, ove compatibile con la specifica natura dell'incarico.

Camera Arbitrale, in relazione alle specificità dell'incarico, può individuare ulteriori criteri di selezione, dei quali è data notizia nell'avviso di cui al precedente art. 6.

All'esito della valutazione di cui sopra è redatta ed approvata la relativa graduatoria di merito presente nella relazione di valutazione della selezione redatta e sottoscritta dall'apposita Commissione che dovrà essere tenuta agli atti.

È facoltà di *Camera Arbitrale* prevedere, ulteriori modalità per la selezione dell'incaricato, qualora lo richiedano la specifica natura e / o la particolare complessità dell'incarico che s'intende conferire.

Camera Arbitrale di Milano s.r.l.
Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Sede Legale: Via Meravigli 9/b – 20123 Milano
Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
CF e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi 97425550155
REA MI-1798576
P.IVA 05121020969
Tel: +39 02 85154536 / 4444
camera.arbitrale@mi.camcom.it



Articolo 8

Conferimento di incarichi esterni in via diretta

Fermi restando, in ogni caso, i presupposti ed i limiti di cui agli artt. 4 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo che precede e l'incarico è conferito in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa di affidamento, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) quando le procedure comparative di affidamento di cui al precedente art. 6 siano andate deserte ovvero quando, all'esito della procedura comparativa, non sia stato possibile individuare il soggetto al quale conferire l'incarico esterno, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'avviso di selezione stesso;
- b) in casi di urgenza o in altri casi particolari, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile procedere all'esperimento delle procedure comparative di cui all'art. 6 senza pregiudicare gli interessi di *Camera Arbitrale*;
- c) quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;
- d) quando in considerazione dell'esiguità dell'importo (inferiore a 2.000 Euro) e, avuto



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale s'intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione;

- e) agli incarichi di docenza e formazione nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9

Conferimento dell'incarico

Tutti gli incarichi di cui all'art. 1, a prescindere dalla modalità di affidamento, sono conferiti, a seconda dei casi, con Delibera del CDA o determinazione del Direttore Generale, previa verifica della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

La deliberazione del CDA o la determinazione del Direttore Generale che conferiscono l'incarico in via diretta sono adeguatamente motivate e contengono, altresì, l'enunciazione espressa delle ragioni di fatto in base alle quali *Camera Arbitrale* non ha proceduto all'esperimento della procedura comparativa di selezione di cui al precedente art. 6, ma ha conferito l'incarico in via diretta.

L'affidamento dell'incarico si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'interessato.

Camera Arbitrale di Milano s.r.l.
Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Sede Legale: Via Meravigli 9/b – 20123 Milano
Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
CF e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi 97425550155
REA MI-1798576
P.IVA 05121020969
Tel: +39 02 85154536 / 4444
camera.arbitrale@mi.camcom.it



Articolo 10

Disciplinare di incarico

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono formalizzati mediante apposito disciplinare di incarico scritto che contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità dell'incaricato;
- b) la natura della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione laddove richiesti dalla specifica natura dell'incarico;
- e) la durata del contratto;
- f) l'ammontare del compenso, termini e modalità del pagamento e la previsione di eventuali rimborsi spese;
- g) la previsione, laddove richiesto dalla particolare natura dell'incarico, di clausole penali per le ipotesi di mancato, inesatto o tardato adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- h) la previsione eventuale di clausole risolutive espresse;
- i) ogni altra disposizione contrattuale richiesta dalla specifica natura nell'incarico conferito;



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

- j) l'indicazione del Foro competente per le controversie che potranno insorgere tra *Camera Arbitrale* e l'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico;
- k) l'avviso che l'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale di *Camera Arbitrale*.

Il Responsabile del procedimento deve adoperarsi, tempestivamente, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

Articolo 11

Tipologie contrattuali

Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni di natura professionale e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per incarico di natura professionale si intende una prestazione d'opera intellettuale, per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, senza coordinamento con il committente, svolta da soggetti in possesso di partita IVA.

Per incarico di collaborazione coordinata e continuativa si intende lo svolgimento di una prestazione d'opera continuativa, prevalentemente personale, coordinata con le esigenze dell'Ente, senza alcun vincolo di subordinazione.

Camera Arbitrale di Milano s.r.l.
Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Sede Legale: Via Meravigli 9/b – 20123 Milano
Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
CF e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi 97425550155
REA MI-1798576
P.IVA 05121020969
Tel: +39 02 85154536 / 4444
camera.arbitrale@mi.camcom.it



I contratti di cui al comma 1 sono stipulati in forma scritta, a pena di nullità.

Art. 12

Pubblicazione e efficacia

Camera Arbitrale pubblica, sul proprio sito istituzionale, prima dell'inizio dell'incarico stesso, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, con precisa indicazione del nominativo del soggetto incaricato e della ragione e dell'oggetto dell'incarico;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) il compenso relativo al rapporto di consulenza o di collaborazione;
- d) il motivo dell'affidamento dell'incarico;
- e) il numero di partecipanti alla procedura selettiva, se espletata.

Le informazioni di cui al precedente comma restano pubblicate sul sito istituzionale di *Camera Arbitrale* per i tre anni successivi decorrenti dalla cessazione dell'incarico.

I contratti di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione delle informazioni di cui al precedente comma e, nel caso di incarichi a



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

dipendenti pubblici, a condizione che venga eseguita la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14, II periodo, d.lgs. 165/2001.

Articolo 13

Vigilanza sull'esecuzione dell'incarico e verifica dell'adempimento della prestazione oggetto dell'incarico

Il Direttore Generale o un suo delegato vigila sul corretto svolgimento dell'incarico e, all'esito dello stesso, verifica l'attività svolta e i risultati ottenuti dall'incaricato, comunicando il proprio nullaosta al pagamento del compenso per le prestazioni fatturate.

Articolo 14

Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati nell'Avviso pubblico di selezione o nel disciplinare d'incarico sottoscritto dall'incaricato.

In mancanza di un'espressa previsione, la liquidazione avviene, di regola, al momento della conclusione dell'incarico, salvo che ciò sia escluso dalle particolari caratteristiche dell'attività

Camera Arbitrale di Milano s.r.l.
Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Sede Legale: Via Meravigli 9/b – 20123 Milano
Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
CF e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi 97425550155
REA MI-1798576
P.IVA 05121020969
Tel: +39 02 85154536 / 4444
camera.arbitrale@mi.camcom.it



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

oggetto dell'incarico.

In ogni caso, si procede alla liquidazione del compenso solo dopo che siano stati espletati gli adempimenti di cui al precedente art. 12.

Articolo 15

Liste di accreditamento di esperti

È facoltà di *Camera Arbitrale* creare, con apposito provvedimento del Direttore Generale, una o più liste di accreditamento di esperti esterni dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza, eventualmente suddivisi per settori di attività, denominati "Albi".

Camera Arbitrale potrà avvalersi degli "Albi" di cui sopra, se ed in quanto istituiti, per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento in luogo della procedura di cui al precedente art. 6, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità nonché di pubblicità nell'affidamento dell'incarico.

Camera Arbitrale di Milano s.r.l.
Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Sede Legale: Via Meravigli 9/b – 20123 Milano
Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
CF e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi 97425550155
REA MI-1798576
P.IVA 05121020969
Tel: +39 02 85154536 / 4444
camera.arbitrale@mi.camcom.it



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Articolo 16

Rinnovo e proroga dell'incarico

In nessun caso è ammesso il rinnovo dell'incarico.

L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Articolo 17

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed, in particolare, alle norme, anche fiscali e previdenziali, in materia di lavoro autonomo e prestazioni coordinate e continuative.

Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Camera Arbitrale di Milano s.r.l.
Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Sede Legale: Via Meravigli 9/b – 20123 Milano
Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
CF e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi 97425550155
REA MI-1798576
P.IVA 05121020969
Tel: +39 02 85154536 / 4444
camera.arbitrale@mi.camcom.it



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Art. 18

Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Camera Arbitrale di Milano s.r.l.
Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Sede Legale: Via Meravigli 9/b – 20123 Milano
Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
CF e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi 97425550155
REA MI-1798576
P.IVA 05121020969
Tel: +39 02 85154536 / 4444
camera.arbitrale@mi.camcom.it